



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE POL LAVORO E WELFARE

RACCOLTA NOTE INFORMATIVE 2024

COM. 1	15 gen	<i>ITS – Disposizioni in merito alla fase transitoria</i>
COM. 2	23 gen	<i>Corso di perfezionamento sulla contrattazione decentrata orso di perfezionamento sulla contrattazione decentrata</i>
COM. 3	26 gen	<i>FONDIR – Programmazione 2024</i>
COM. 4	09 feb	<i>For.Te Invito 1/24 e Avviso 1/24; Avviso 2/24</i>
COM. 5	10 apr	<i>For.Te - Avviso 3/24 CTS e Avviso 4/24 LST</i>
COM. 6	05 giu	<i>Avviso 3/24 For.Te. assistenza tecnica ai piani formativi</i>
COM. 7	14 giu	<i>For.Te - Avviso 5/24 Altri Settori Economici e Socio sanitario</i>
COM. 8	31 lug	<i>Linee Guida per la semplificazione dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale (IP) e percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP)</i>
COM. 9	01 ago	<i>Istituzione della filiera formativa tecnico-professionale</i>
COM. 10	27 ago	<i>Servizi di individuazione validazione e certificazione delle competenze – DM n.115 del 9 luglio 2024</i>
COM. 11	18 ott	<i>FONDIR – Avviso straordinario 5/2024</i>
COM. 12	18 nov	<i>Decreto ripartizione risorse per il potenziamento dei laboratori e dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy"</i>
COM. 13	27 nov	<i>Decreto Fondo Nuove Competenze “Competenze per le innovazioni</i>
COM. 14	06 dic	<i>Avviso Fondo Nuove Competenze - Terza edizione</i>



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare

Roma, 15/01/2024
Prot. 0000384
Com. 01

Oggetto: ITS - Disposizioni in merito alla fase transitoria

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri che autorizza l'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito riguardante "Disposizioni in merito alla fase transitoria, della durata di tre anni, dalla data di entrata in vigore della Legge n. 99 del 15 luglio 2022 - PNRR-M4C1, Riforma 1.2 - Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)", rispetto al quale la Conferenza Stato Regioni aveva espresso la mancata intesa ed i cui contenuti sono di seguito approfonditi.

Il Decreto ministeriale allegato alla delibera è emanato a garanzia del corretto e regolare funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore ed al fine di orientare ed agevolare una corretta e regolare transizione e attuazione delle modifiche apportate in sede di normazione primaria e secondaria.

Il provvedimento dispone che per l'entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi della L. 99/2022, emanati e da emanare, la fase di integrazione dell'efficacia si ritiene compiuta con la relativa pubblicazione integrale sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, salvo eventuali, differenti, specifiche previsioni ivi contenute.

Il Capo II riporta nei singoli articoli le disposizioni transitorie previste da altri decreti del Ministero dell'Istruzione e del Merito o del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi della citata legge.

Più precisamente:

- l'articolo 3 richiama il contenuto del **decreto ministeriale n. 88 del 17 maggio 2023**, che ha definito

- a) i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni delle prove di verifica finale;
 - b) i compensi spettanti al presidente ed ai componenti delle suddette commissioni;
 - c) le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione;
 - d) modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate;
- specificando che tali disposizioni trovano applicazione a partire dall'anno formativo 2023-2024.

Per quanto riguarda il rilascio della certificazione delle competenze acquisite nei casi in cui non sia stato completato il percorso o non sia stata superata la verifica finale, così come in esito ai tirocini formativi o ad attività svolta nei luoghi di lavoro, le relative previsioni contenute nel decreto n. 88/2023 trovano applicazione dal 20 giugno 2023, data in cui il decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero, e trovano pertanto applicazione anche per i percorsi formativi attualmente in svolgimento.

Infine, si specifica che i modelli di diploma di cui alla lettera d) sono rilasciati per tutti i titoli conseguiti all'esito delle prove di verifica terminate a decorrere dal 20 giugno 2023.

- l'articolo 4 fa riferimento alle disposizioni di cui al **decreto ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023** relativamente allo schema di statuto delle fondazioni ITS Academy, specificando che il provvedimento è entrato in vigore il 10 luglio 2023, data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. Le Fondazioni ITS Academy già esistenti a quella data devono, entro il 10 luglio 2024, adeguare il proprio statuto conformemente a quanto previsto dal decreto, adottando lo schema riportato in allegato allo stesso. Nelle more dell'adozione del nuovo statuto, le Fondazioni possono prorogare la durata degli organi previgenti.
- l'articolo 5 richiama quanto disposto dal **decreto ministeriale n. 191 del 4 ottobre 2023** in tema di requisiti e standard minimi per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli ITS Academy, stabilendo altresì nonché i presupposti e le modalità di sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO. L'articolo specifica che le disposizioni di tale decreto si applicano dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 19 ottobre 2023. A partire da tale data e per un periodo complessivo di tre anni si intendono temporaneamente accreditate le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019, così come quelle accreditate entro il 19 ottobre 2023, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva, ed infine le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023. Le altre fondazioni, ai fini dell'accREDITAMENTO, sono invece tenute al rispetto dei requisiti e delle procedure previsti dal decreto.

Le regioni devono, entro il termine di novanta giorni a partire dal 19 ottobre 2023, recepire i requisiti e gli standard minimi stabiliti a livello nazionale, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi. E' altresì compito delle Regioni, entro il predetto termine, definire le procedure per il riconoscimento, l'accREDITAMENTO e per la sua eventuale sospensione e/o revoca.

Le Fondazioni costituite e riconosciute secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fino all'adozione di una disciplina propria per l'accREDITAMENTO da parte delle Regioni, possono presentare domanda di accREDITAMENTO alla Regione di riferimento e

al Ministero dell'Istruzione e del Merito. La Regione entro i sessanta giorni successivi verifica la sussistenza dei requisiti e degli standard minimi come definiti dal decreto n. 191/2023 e propone l'accoglimento o il rigetto della richiesta al Ministero, che dovrà esprimersi nei 30 giorni successivi.

- L'articolo 6 fa riferimento a quanto disposto dal **decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023** che individua, in relazione ai percorsi formativi degli ITS Academy:
 - a) le aree tecnologiche di riferimento;
 - b) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale;
 - c) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito;
 - d) i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi

Le disposizioni del decreto, fatto salvo il completamento dei percorsi formativi già avviati, si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025.

Nelle more del recepimento nei piani territoriali da parte delle Regioni di quanto disposto dal decreto ministeriale 203/2023, le fondazioni confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto dalla tabella di confluenza di cui all'allegato 3 dello stesso decreto.

- L'articolo 7 relativo al contenuto del **decreto ministeriale n. 217 del 15 novembre 2023** che definisce i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, nonché a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area.

Si specifica che le disposizioni del decreto ministeriale n. 217/2023 si applicano, a partire dall'entrata in vigore del provvedimento, in funzione di intese relative all'anno formativo 2024-2025, fermo restando quanto disposto dall'art. 14 commi 1 e 2 della L.99/2022 con riferimento alle Fondazioni temporaneamente accreditate. Queste ultime possono continuare ad operare sulla propria area o sulle aree tecnologiche di riferimento, ancorché al di fuori delle nuove condizioni stabilite dalla legge n.99/2022, per l'intero periodo in cui vige l'accREDITAMENTO temporaneo mentre, a decorrere dall'anno formativo 2026-2027, dovranno essere autorizzate secondo le regole della nuova disciplina.

Tutte le intese avranno carattere permanente.

- L'articolo 8 specifica che quanto disposto dai **decreti ministeriali nn. 229 e 228 del 30 novembre 2023 ed il decreto ministeriale n. 235 del 5 dicembre 2023** si applica per le attività di monitoraggio e valutazione effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024

I decreti sopra richiamati sono relativi, rispettivamente

- o al nuovo sistema di monitoraggio e valutazione del sistema ITS;
- o alla definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento;

- o alla definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento.

Le attività di monitoraggio e valutazione che saranno effettuate negli anni 2024 e 2025 sui percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 saranno effettuate secondo quanto stabilito negli Accordi in Conferenza Unificata del 2014 e 2015, tenendo comunque conto delle novità intervenute in tema di finanziamento degli ITS a seguito della Legge 99/2022.

- l'articolo 9, infine, fa riferimento al **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo degli articoli 5 comma 1 lettera b) e 8 comma 2 lettera d) della legge n. 99/2022** volto a definire:
 - o le figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di VI livello EQF degli ITS Academy. Queste disposizioni troveranno applicazione a partire dall'anno formativo 2024-2025.
 - o le tabelle nazionali di corrispondenza tra le figure professionali degli ITS Academy e i percorsi di laurea e dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica per il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy. Le tabelle troveranno applicazione dal momento dell'entrata in vigore del DPCM.

Il Capo III contiene ulteriori disposizioni transitorie, relativamente:

- alle **deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore** per quanto riguarda gli esercizi finanziari 2024 e 2025.
- ai **criteri per l'incremento graduale dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicato ai tirocini formativi**. Si prevede che per i percorsi formativi avviati nell'anno formativo 2024-2025 sia garantita una quota pari almeno al 33 per cento del monte ore complessivo, quota che dovrà raggiungere un livello pari al 35 per cento a partire dall'anno formativo 2025-2026.

Rinviamo ad un'attenta lettura del testo del decreto, riportato in allegato, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore Centrale
Guido Lazzarelli



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare

Roma, 23/01/2024
Prot. 0000752
Com. n. 2

Oggetto: corso di perfezionamento sulla contrattazione decentrata

In considerazione della particolare rilevanza e delicatezza del tema, si intende dare il via ad un **corso di perfezionamento sulla contrattazione decentrata**, avvalendoci della collaborazione del Prof. Michele Faioli, docente di Diritto del Lavoro all'Università Cattolica del Sacro Cuore, dedicato soprattutto ai vostri collaboratori che seguono questi temi.

Il secondo livello di contrattazione, infatti, soprattutto in relazione all'evoluzione normativa in materia di produttività e welfare, deve essere adeguatamente conosciuto per una sua corretta e proficua applicazione.

Il corso, che **si realizzerà nell'arco del 2024 attraverso 5 moduli tematici**, è volto a offrire ai partecipanti **un quadro teorico** sugli sviluppi della contrattazione decentrata (aziendale e territoriale) nel sistema italiano, anche in comparazione con Francia e Germania, e, nel contempo, **un'introduzione pratica alle tecniche di negoziazione**, con focus group su contratti aziendali /territoriali e role playing formativi su casi di studio.

Nel quadro teorico sarà affrontato, in particolare, il sistema delle deleghe contrattuali e dei rinvii tra legge/CCNL e contratto decentrato, anche per osservare gli eventuali spazi di derogabilità, con particolare riferimento alle previsioni del CCNL Terziario.

Nell'introduzione pratica si affronteranno i problemi che saranno rilevati mediante l'accesso al dataset LLT (Law, Labor and Tech Research Unit) che raccoglie, anche mediante una disamina per clausole, circa 1000 contratti aziendali.

Saranno svolti focus group per analizzare gli elementi che stanno alla base della negoziazione decentrata (costo del lavoro, flessibilità interne, deleghe contrattuali, etc.) e role playing per migliorare le proprie competenze in materia.

Ciascun modulo tematico sarà anticipato da materiale di studio e l'accesso ad una piattaforma digitale per il download di materiale, giurisprudenza, circolari INL e casi di studio.

L'avvio del progetto, il cui programma è rimesso in allegato, è programmato per il **20 febbraio 2024 dalle ore 14,00 alle ore 16,00**, con la realizzazione del primo modulo, che si terrà **in presenza presso la nostra sede, con la possibilità, tuttavia, di seguire i lavori anche in streaming.**

La partecipazione in presenza nella prima giornata del corso ha la funzione di creare una conoscenza diretta fra il docente ed i partecipanti.

Sarà necessario confermare l'interesse alla partecipazione al corso entro il 10 febbraio 2024 compilando l'allegata scheda di iscrizione, da restituire all'indirizzo mail lavoro@confcommercio.it.

Il link per l'eventuale partecipazione da remoto sarà comunicato qualche giorno prima dell'incontro agli indirizzi mail indicati nella scheda di adesione.

In attesa di incontrarci invio cordiali saluti

Il Direttore Centrale
Guido Lazzarelli



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare

Roma, 26/01/2024
Prot. 0000882
Com. n. 3

Oggetto: FONDIR – Programmazione 2024

Sul sito di Fondir – Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario – sono stati pubblicati i nuovi avvisi relativi alla programmazione 2024.

In particolare, per quanto riguarda i settori Commercio Turismo Servizi, Logistica Spedizioni Trasporto e Altri settori economici, si riportano i principali elementi dei due Avvisi ad essi riservati.

L'**Avviso 2/2024**, che disciplina le modalità di presentazione dei piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali, mette a disposizione delle aziende complessivi **€ 4.310.386,00**. Il contributo massimo per dirigente, a valere su questo Avviso, è di € 4.000,00, incrementato di ulteriori € 1.500,00 in caso di presentazione di piani formativi riguardanti esclusivamente lo sviluppo di competenze digitali.

Per ciascun piano il finanziamento concesso da Fondir non potrà superare l'importo di € 100.000,00.

I piani formativi possono esser presentati a partire dal 4 marzo fino al 19 dicembre 2024.

L'**Avviso 4/2024**, il cui stanziamento ammonta ad **€ 1.077.3346,00**, è relativo alle richieste di contributo per la partecipazione alle iniziative pubblicate nella Bacheca Fondir.

Il contributo massimo per dirigente, a valere su questo Avviso, è di € 3.000,00.

Per ciascun piano formativo Fondir concederà al massimo € 100.000,00.

Le richieste possono essere presentate a partire dal 4 marzo fino al 19 dicembre 2024.

I massimali previsti dai due Avvisi sono cumulabili fra loro.

Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla dott.ssa Germana Calviello (e mail g.calviello@confcommercio.it).

Rinviando ad un'attenta lettura dei testi, pubblicati sul sito www.fondir.it, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Guido Lazzarelli



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare

Roma, 09/02/2024
Prot. 0001240
Com. n. 4

Oggetto: For.Te Invito 1/24 e Avviso 1/24; Avviso 2/24

Si informa che sul sito del Fondo Interprofessionale For.Te. (www.fondoforte.it, sezione Avvisi attivi), sono stati pubblicati:

- **l'Invito 1/24** finalizzato all'implementazione di un catalogo nazionale di iniziative di formazione continua finanziabili attraverso voucher aziendali;
- **l'elenco degli enti formativi** invitati alla procedura prevista dall'Invito;
- **l'Avviso 1/24** recante le modalità per la fruizione, da parte della aziende aderenti, di dette iniziative. Le proposte dovranno essere presentate on-line sul sito istituzionale del Fondo **dal 4 marzo fino al 27 marzo 2024**.

L'Avviso 1/24, per il quale sono stati stanziati complessivamente **8.904.000,00 euro**, è destinato alle aziende con un numero di dipendenti non superiore a 50 unità. Più precisamente:

- a) Aziende da 1 a 25 dipendenti: stanziamento euro 6.504.000,00; ogni azienda può chiedere un numero di voucher per un importo complessivo non superiore ad euro 3.000;
- b) Aziende da 26 a 50 dipendenti: stanziamento euro 2.400.000,00; ogni azienda può chiedere un numero di voucher per un importo complessivo non superiore ad euro 4.500.

Le richieste dei voucher potranno avvenire a partire **dal 6 giugno 2022**, secondo le modalità riportate nell'Avviso.

- **l'Avviso speciale 2/24**, rivolto ai lavoratori destinatari di integrazione salariale, mettendo a disposizione delle aziende **10.522.244,00 euro**. La presentazione dei piani è a sportello, **a partire dal 14 marzo fino al 25 settembre 2024**.

Rinviamo ad un'attenta lettura dei testi, disponibili sul sito istituzionale del Fondo, si inviano cordiali saluti.

Cordiali saluti.

Il Direttore Centrale
Guido Lazzarelli



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare

Roma, 10/04/2024
Prot. 0003116
Com. n. 5

Oggetto: For.Te - Avviso 3/24 CTS e Avviso 4/24 LST

Si informa che sul sito del Fondo Interprofessionale For.Te. sono stati pubblicati due nuovi Avvisi e precisamente:

- **Avviso 3/24** - diretto a finanziare piani formativi Aziendali, Territoriali e Nazionali riferibili esclusivamente al **Comparto Commercio Turismo e Servizi**, che prevede uno stanziamento di **€ 39.000.000,00** così suddiviso:
Piani Aziendali/Territoriali **€ 35.000.000,00**
Piani Nazionali **€ 4.000.000,00**.
Per la presentazione dei piani formativi si prevede **un'unica scadenza, fissata al 5 luglio 2024**.
- **Avviso 4/24** - diretto a finanziare piani formativi Aziendali, Settoriali e Territoriali riferibili esclusivamente al **Comparto Logistica, Spedizioni e Trasporti**, che prevede uno stanziamento di **€ 6.000.000,00**.
Anche in questo caso per la presentazione dei piani formativi si prevede **un'unica scadenza, fissata al 13 giugno 2024**.

Rinviando ad un'attenta lettura dei testi, disponibili sul sito istituzionale del Fondo, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore Centrale
Guido Lazzarelli



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare

Roma, 05/06/2024

Prot. 0004615

Com. n. 6

Oggetto: Avviso 3/24 For.Te. assistenza tecnica ai piani formativi

Con riferimento all'Avviso di sistema 3/24 pubblicato dal Fondo For.Te. e finalizzato al finanziamento dei piani formativi delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi, si portano all'attenzione le novità introdotte nelle griglie di valutazione, tanto dei piani aziendali quanto dei piani territoriali e nazionali, per quanto concerne l'attribuzione di un punteggio specifico per i piani che prevedano e comprovino l'assistenza da parte degli enti bilaterali o, in alternativa da parte degli altri soggetti specificati nelle griglie stesse.

In particolare, per quanto riguarda i **piani aziendali**, si prevede che possano essere assegnati, in sede di valutazione quantitativa, **60 punti** in caso di assistenza da parte degli enti bilaterali partecipati dalle associazioni costituenti il fondo o dalle Organizzazioni alle stesse aderenti/affiliate o, in alternativa dei dipartimenti universitari di scienze della formazione, purché la stessa sia stata prestata nella fase di preparazione del piano e/o nelle fasi di realizzazione delle attività nello stesso previste.

Per i **piani territoriali e nazionali**, nella griglia di valutazione quantitativa si prevede la possibilità di assegnare **fino ad un massimo di 70 punti** qualora ci sia l'assistenza al piano da parte degli enti bilaterali come sopra individuati o, in alternativa, da parte di dipartimenti universitari di scienze della formazione o di assessorati regionali competenti in materia di istruzione e formazione professionale/lavoro/attività economiche, purché la stessa sia stata prestata nella fase di preparazione del piano e/o nelle fasi di realizzazione delle attività nello stesse previste.

La griglia prevede che per l'assegnazione dei punteggi, che possono cumularsi fra loro, si terrà conto delle diverse attività nelle quali saranno coinvolti i soggetti deputati a fornire assistenza, e precisamente:

1. 40 punti sono riferiti all'attestazione della coerenza del piano con gli obiettivi di sviluppo e i fabbisogni formativi e professionali settoriali;
2. 15 punti sono riferiti al coinvolgimento nelle attività di monitoraggio e di valutazione del piano;
3. 15 punti sono riferiti al coinvolgimento nelle attività di disseminazione dei risultati.

Per queste tipologie di piani si prevede altresì, in fase di valutazione qualitativa, l'assegnazione **fino ad un massimo di ulteriori 100 punti** in base alla qualità dell'interazione con gli Assessorati o con i Dipartimenti universitari o con gli Enti Bilaterali, come già individuati nella parte dedicata alla valutazione quantitativa. Si terrà conto, inoltre, della presenza di documentazione ad evidenza delle interazioni, sottoscritta, datata e riferibile al piano ed alle sue finalità.

Per quanto riguarda l'assistenza prestata dagli Enti Bilaterali Nazionali o Territoriali , sui siti internet di Ebinter e EBNT sono disponibili appositi moduli utilizzabili per le relative richieste, riferiti alle diverse tipologie di piani formativi.

IL DIRETTORE CENTRALE
Guido Lazzarelli



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare

Roma, 14/06/2024
Prot. 0004747
Com. n. 7

Oggetto: For.Te - Avviso 5/24 Altri Settori Economici e Socio sanitario

Si informa che sul sito del Fondo Interprofessionale For.Te. è stato pubblicato l'Avviso in oggetto, costituito da **due assi di intervento**:

- il primo destinato alle aziende afferenti al Comparto Altri Settori Economici;
- il secondo, finalizzato alle aziende che operano nel settore dei servizi sanitari e socio sanitari – assistenziali e di welfare, dagli studi medici e veterinari, alle case di cura, cliniche anche veterinarie, laboratori di analisi, ospedali, strutture residenziali di assistenza a persone anziane, disabili, comunità, servizi di segretariato sociale, ecc..

Sull'asse riservato al **comparto Altri Settori Economici**, per il quale è previsto uno stanziamento complessivo **pari a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00)**, potranno essere presentati:

- Piani aziendali, finalizzati a soddisfare esigenze espresse da singole aziende, Gruppi di impresa e Consorzi di imprese;
- Piani territoriali/settoriali, su base sub-regionale, regionale o multiregionale finalizzati a soddisfare esigenze formative pluriaziendali. Possono essere rivolti ad aziende operanti in un unico settore economico oppure ad aziende operanti in settori economici diversi ma con fabbisogni formativi comuni.

Sull'asse riservato al **Settore Socio sanitario**, per il quale è previsto uno stanziamento complessivo **pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)**, potranno essere presentati:

- Piani aziendali e interaziendali, finalizzati a soddisfare esigenze espresse da singole aziende, gruppi di impresa, consorzi, reti di impresa e aziende costituite in associazioni temporanee;
- Piani pluriaziendali, finalizzati ad una pluralità di aziende che esprimano gli stessi fabbisogni ed obiettivi formativi, insistenti sullo stesso territorio, provinciale o regionale, oppure ad aziende che appartengano alla stessa categoria merceologica e/o settore. Le aziende beneficiarie devono essere indicate tutte all'atto della presentazione del Piano.

Per la presentazione dei piani formativi di entrambi gli assi si prevede **un'unica scadenza, fissata al 23 ottobre 2024.**

Rinviando ad un'attenta lettura dei testi, disponibili sul sito istituzionale del Fondo (www.fondoforte.it), si inviano cordiali saluti.

Il Direttore Centrale
Guido Lazzarelli



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare

Roma, 31/07/2024
Prot. 0006226
Com. n. 8

Oggetto: Linee Guida per la semplificazione dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale (IP) e percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP)

Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 118 del 12 giugno 2024 che prevede l'adozione delle Linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell'art. 8 co.2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.61.

L'integrazione fra i due sistemi formativi e la possibilità di effettuare passaggi al loro interno consente agli studenti l'opportunità di rivedere le proprie scelte formative e realizzare comunque con successo il loro percorso di apprendimento.

Le Linee guida adottate dal decreto, di cui costituiscono parte integrante, offrono indicazioni per la semplificazione delle procedure connesse ai passaggi dall'Istruzione professionale ai percorsi dell'istruzione e formazione professionale e viceversa.

Le due tipologie di percorso, pur presentando una serie di affinità ed elementi comuni, hanno delle caratterizzazioni specifiche, puntualmente richiamate dalle Linee Guida, che costituiscono la base di partenza per facilitare, con azioni mirate, l'inserimento dello studente nel nuovo percorso attraverso interventi di raccordo e riallineamento.

Il documento fornisce puntuali indicazioni per le differenti casistiche che possono verificarsi, e precisamente:

- **Esame di qualifica triennale di IeFP per gli studenti di istruzione professionale:** l'istituzione scolastica è chiamata a progettare interventi integrativi che consentano allo studente di acquisire conoscenze, abilità e competenze utili al raggiungimento dei risultati di apprendimento che

costituiscono lo standard delle diverse figure nazionali riferite alle qualifiche o ai diplomi professionali, riconoscibili come crediti formativi per l'accesso all'esame di IeFP.

In tutti quei casi in cui l'istituto professionale non sia soggetto erogatore di percorsi di IeFP in sussidiarietà, per la comparazione tra i due percorsi e l'individuazione delle competenze formali, informali e non formali già acquisite

dallo studente, si può prevedere l'istituzione di una commissione congiunta, composta da rappresentanti dell'IP frequentato e della struttura presso la quale dovrà essere sostenuto l'esame. Tale commissione individuerà gli interventi integrativi idonei a consentire l'acquisizione delle competenze e la maturazione dei crediti necessari per l'ammissione all'esame di qualifica professionale.

- **Passaggi tra sistema IP e sistema IeFP e viceversa:** le Linee guida sottolineano l'importanza del dialogo fra i due sistemi, con scambio di informazioni per effettuare la comparazione tra gli esiti di apprendimento dei percorsi di provenienza e quelli di possibile destinazione.

Si prevede che la valutazione delle competenze già acquisite dallo studente che richiede il passaggio e la determinazione dell'annualità di inserimento sia effettuata da apposita "Commissione per i passaggi fra sistemi (CPS)", nominata dall'istituzione scolastica o dalla struttura formativa presso la quale si intende effettuare il passaggio. La valutazione avviene sulla base del certificato o attestato di competenze, in cui trovano evidenza anche le esperienze e gli apprendimenti realizzati in contesti informali o non formali. La stessa commissione può, laddove necessario, indicare gli interventi di riallineamento delle competenze.

Il passaggio è effettuato a domanda dell'interessato o, se minorenni, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

Nel caso di passaggi per i quali non siano già disciplinati gli ambiti di correlazione, potrà essere analizzata la storia formativa e personale del candidato, evidenziando le competenze comunque riconoscibili.

La Commissione per i passaggi ha il compito di valutare la congruità e la misura per il riconoscimento delle ore di alternanza scuola-lavoro e delle ore di formazione sulla sicurezza.

Per quanto concerne, inoltre, la certificazione delle competenze, le Linee guida specificano che la stessa viene effettuata dall'istituzione di IP di provenienza attraverso il Certificato di competenze o dall'istituzione di IeFP di provenienza con il rilascio dell'Attestazione di competenze. La certificazione terrà conto anche degli apprendimenti acquisiti nell'ambito di esercitazioni pratiche, esperienze realizzate in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sportive, sociali, produttive, professionali e dei servizi, tirocini, stage, percorsi di alternanza scuola-lavoro e percorsi di apprendistato di primo livello.

Il riconoscimento dei crediti formativi ai fini del passaggio è operato dall'istituzione scolastica o formativa di destinazione sulla base del bilancio di competenze di cui all'art.4 comma 3 dell'Accordo Stato Regioni n.100 del 18 maggio 2018.

Infine, se lo studente ha interrotto gli studi, il riconoscimento del credito ai fini dei passaggi è operato dall'Istituzione di destinazione sulla base della eventuale certificazione/attestazione delle competenze e delle eventuali verifiche in ingresso.

Per gli opportuni approfondimenti si rinvia alla documentazione rimessa in allegato.

Cordiali saluti

Il Direttore Centrale
Guido Lazzarelli



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare

Roma, 01/08/2024
Prot. 0006289
Com. n. 9

Oggetto: Istituzione della filiera formativa tecnico-professionale

Si comunica che nella seduta del 31 luglio u.s. la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale.

Per completezza di informazione, si ricorda che, nelle more dell'approvazione del disegno di legge, Il Ministro dell'Istruzione e del Merito con il decreto n. 240 del 7 dicembre 2023, ha avviato un piano nazionale di sperimentazione, finalizzato a rendere possibile, già dall'anno scolastico 2024-2025, l'avvio della filiera integrata della formazione di tipo professionalizzante.

Di seguito si approfondiscono le parti di maggiore interesse del disegno di legge, rinviando alla lettura del testo approvato, rimesso in allegato, per gli opportuni approfondimenti.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (art. 1)

La disposizione interviene a modificare il c.d. Decreto Aiuti ter, introducendo l'articolo 25-bis, che istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la filiera formativa tecnologico professionale, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0".

La filiera è costituita dai:

- percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, di durata quadriennale, che dovranno essere idonei ad assicurare agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento e dovranno concludersi con un esame che avrà come esito il rilascio dei relativi titoli di studio finali
- percorsi degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy
- percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Alla filiera possono aderire anche le Regioni, assicurando la programmazione dei relativi percorsi, e ne definiscono le modalità realizzative. A tal fine le Regioni e gli uffici scolastici regionali potranno stipulare accordi anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle Università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, per integrare e ampliare l'offerta formativa sia dei percorsi sperimentali sia dei percorsi di IeFP, in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

Tali accordi possono prevedere, altresì, l'istituzione di reti, denominate «campus», eventualmente afferenti ai poli tecnico professionali, laddove esistenti, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), gli ITS Academy, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le Università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai campus, anche in raccordo con i campus multiregionali e multisettoriali previsti dalla Legge 99/2021 relativa agli ITS Academy.

Il provvedimento prevede importanti novità relativamente ai percorsi dell'IeFP, e precisamente:

- I soggetti che abbiano frequentato un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP) di durata quadriennale possano accedere agli ITS Academy se l'istituzione formativa di provenienza abbia aderito alla filiera formativa tecnologico professionale ed i percorsi erogati siano stati validati sulla base degli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'INVALSI.
- Al termine dei percorsi quadriennali IeFP, validati come sopra descritto, gli studenti possono sostenere altresì l'esame di Stato presso un istituto professionale statale o paritario individuato dalla Regione che fa parte della filiera, in deroga alla normativa vigente che prevede invece il sostenimento di un esame preliminare e la frequenza di un apposito corso annuale.

Le sperimentazioni del secondo ciclo di istruzione e gli accordi sopra richiamati, laddove stipulati, dovranno prevedere:

- l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle discipline di base e alle specifiche territoriali, nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei partecipanti alla filiera;
- la promozione dei passaggi fra percorsi diversi;
- la quadriennialità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;
- il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
- la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento, di formazione, per attività laboratoriali e per percorsi di PCTO, con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;
- la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali, e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi.

Potranno altresì prevedere:

- l'introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL) e di presenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;
- la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di coprogettazione dell'offerta formativa, di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), e di stipula dei contratti di apprendistato in modalità duale;
- la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale e il trasferimento tecnologico verso le imprese.

Il dispositivo rinvia ad un successivo decreto interministeriale, da adottarsi entro 30 giorni dalla data della sua entrata in vigore, per la definizione sia degli aspetti procedurali, organizzativi e di monitoraggio della filiera, sia dei raccordi tra i percorsi della filiera e il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale (art. 2)

L'articolo istituisce, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, la Struttura tecnica per la promozione della filiera tecnologico-professionale, finalizzata a:

- a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;
- b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), nonché agevolare l'accesso al mondo del lavoro.
- c) Favorire la progressiva adesione del sistema dell'IeFP al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'INVALSI.

Comitato di monitoraggio nazionale (art. 3)

Presso la struttura tecnica di cui all'art. 2 è istituito un comitato di monitoraggio nazionale, che può proporre l'aggiornamento dei profili in uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologica professionale.

Fondo per la promozione dei campus nella filiera formativa tecnologico-professionale (art. 4)

Il Fondo è istituito presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2024 e di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la progettazione di fattibilità tecnico economica di interventi infrastrutturali volti a favorire l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che aderiscono alla filiera formativa tecnologico-professionale.

Con successivo decreto interministeriale saranno definiti i criteri di valutazione delle proposte progettuali sopra richiamate, ai fini del riparto delle risorse stanziare.

Cordiali saluti.

Il Direttore Centrale
Guido Lazzarelli



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare

Roma, 27/08/2024

Prot. 0006660

Com. 10

Oggetto: Servizi di individuazione validazione e certificazione delle competenze – DM n.115 del 9 luglio 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.115 del 9 luglio 2024 che disciplina i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze (servizi di IVC) relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro, con **esclusivo** riferimento agli interventi rientranti negli ambiti specificati dal decreto stesso all'articolo 4 e nei percorsi diversi dall'apprendimento formale, di cui all'art. 8 del provvedimento.

Il provvedimento rinvia ad un successivo decreto direttoriale del Ministero del lavoro per l'adozione di schemi di certificazione che permetteranno l'operatività delle procedure definite nel decreto in commento.

Le competenze individuate, validate o certificate sono valutate, su richiesta della persona, e riconosciute secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità, ai fini della loro portabilità.

Il decreto assume le **definizioni** riportate nelle Linee Guida del sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC), nonché, per quanto ivi non previsto, nel glossario del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF.

Si intende pertanto per:

- "ente pubblico titolare": amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di IVC. Gli enti pubblici titolari, nell'ambito delle proprie regolamentazioni, possono delegare parte delle proprie funzioni a un altro ente pubblico titolare, a propri enti vigilati nonché ad amministrazioni regionali o enti locali.
- "ente titolato": soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di IVC [...].

Il Repertorio delle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro, ai fini del presente decreto, è costituito da micro-qualificazioni riferite ai singoli risultati attesi ricompresi nella versione annualmente vigente e nelle versioni storicizzate dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

Ai fini della individuazione e messa in trasparenza, suddetto Repertorio è altresì costituito dalle qualificazioni intese come competenze riferite ai risultati di apprendimento o descrittori comunque denominati relativi a:

- a) il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
- b) il Quadro comune europeo di riferimento per le competenze digitali (DigComp);
- c) il Quadro comune europeo di riferimento per le competenze imprenditoriali (EntreComp);
- d) il Quadro comune europeo di riferimento per le competenze personali, sociali e di apprendimento (LifeComp);
- e) gli standard di competenze stabiliti nell'ambito dell'indagine internazionale dell'OCSE-PIAAC, per le competenze di literacy e di numeracy.

Il decreto, all'articolo 3 commi 3 e 4, disciplina puntualmente i criteri e gli indirizzi per la manutenzione periodica e lo sviluppo evolutivo del Repertorio e dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

Il Repertorio delle qualificazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riveste carattere di sussidiarietà per gli ambiti di titolarità attribuiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali, nell'esercizio delle loro competenze e prerogative, potranno utilizzarlo a riferimento, in modalità complementare rispetto ai propri repertori, nell'ambito dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di propria titolarità.

L'articolo 4 del decreto individua i seguenti **enti titolari delegati ed i relativi ambiti di competenza**:

- a) I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per servizi di IVC in esito agli interventi promossi dagli stessi ai sensi della normativa vigente;
- b) Unioncamere per servizi di IVC attinenti agli specifici ambiti di intervento attribuiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalla normativa vigente;
- c) Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per servizi di IVC in esito a interventi promossi dal Ministero del lavoro o da propri enti vigilati o convenzionati nell'ambito di programmi, investimenti e funzioni di propria titolarità o competenza, ivi comprese le iniziative di mobilità transazionale a valere sul Programma Erasmus+ o analoghe, nonché le misure finalizzate all'inclusione socio-lavorativa degli stranieri anche appartenenti a gruppi vulnerabili.

Tali enti sono delegati, per i rispettivi ambiti di competenza, ad adottare, entro nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto, con propri atti, un quadro regolamentare dei servizi di IVC.

Sulla base di accordi o convenzioni, gli enti titolari delegati hanno facoltà di svolgere funzioni di supporto e accompagnamento ai servizi di IVC in favore di altri enti titolati del SNCC, in conformità con le rispettive disposizioni e gli ordinamenti vigenti e ferma restando la responsabilità dei servizi in capo ai rispettivi enti pubblici titolari.

Sulla base di accordi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un altro ente pubblico titolare o suo delegato, agli enti titolari delegati possono essere affidati l'organizzazione e l'offerta di servizi di IVC relativi a qualificazioni di titolarità dell'ente pubblico titolare firmatario dell'accordo.

Gli enti titolari delegati devono garantire gli standard minimi di sistema definiti dal decreto legislativo 13/13 e dalle Linee Guida SNCC.

Il decreto definisce quali possano essere gli enti titolati all'erogazione dei servizi di IVC individuati da ciascuno degli enti titolari delegati sopra elencati, e più precisamente:

- con riferimento ai fondi interprofessionali e ai fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito, può trattarsi di enti titolati in altri ambiti di titolarità o enti accreditati dalle Regione e Province autonome a svolgere attività di formazione professionale. Limitatamente ai soli servizi di individuazione delle competenze, possono essere individuate quali enti titolati anche le imprese dotate di strutture formative aziendali, nell'ambito degli interventi di cui sono beneficiarie;
- per quanto riguarda invece Unioncamere, possono essere individuati quali enti titolati gli enti del sistema camerale di cui all'art.1 della L. n.580/1993 o enti da questi partecipati già titolati in altri ambiti di titolarità o accreditati dalle Regioni e Province autonome a svolgere attività di formazione professionale;
- infine, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. individua, per gli scopi di cui sopra, i "Centri Duale Nazionale, per lo sviluppo delle competenze professionali" (Centri DU-NA), formalmente costituiti in forma di partenariati anche attraverso appositi accordi ed aventi le caratteristiche specificate dal decreto.

In particolare, si prevede che ciascun centro DU-NA sia composto almeno da:

- a) un numero di enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale in almeno cinque Regioni e Province autonome, di cui una Regione del Mezzogiorno o un ente che svolge attività di coordinamento operativo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 40/1987 assegnatario dei relativi finanziamenti per almeno due annualità, anche non consecutive, negli ultimi tre anni;
- b) almeno una istituzione formativa di IeFP tra gli enti di cui al punto a);
- c) almeno un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti - CPIA;
- d) almeno un Istituto tecnologico superiore (ITS Academy);
- e) almeno un'impresa o loro associazioni anche in forma consortile o loro strutture formative collegate o di gruppo o di rete o un ente bilaterale o un organismo paritetico, appartenenti a uno o più settori economico professionali, per il quale si richiede l'iscrizione all'elenco;

f) un'agenzia per il lavoro o un ente autorizzato all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003 o un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150/2015.

Per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze i Centri DU-NA devono comprendere, altresì, almeno una associazione professionale in forma aggregata di cui all'art.3 della Legge n.4/2013 e, ove previsto per gli effetti della medesima legge, almeno un organismo di certificazione accreditato da parte di ACCREDIA.

Tutti i soggetti sopra elencati possono aderire ad un solo partenariato.

Al fine di evitare potenziali carichi amministrativi e gestionali aggiuntivi, i percorsi di formazione o di politica attiva e di accesso al lavoro comunque denominati, a supporto dei quali sono previsti servizi di IVC, devono riportare gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività, entrambi descritti e riferiti agli standard di qualificazione, già nelle fasi di programmazione, di progettazione e di personalizzazione degli interventi.

Le attestazioni rilasciate ai sensi del presente decreto:

- sono rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate, con modalità digitale, presso gli enti titolari delegati o gli enti titolari che le hanno rilasciate;
- sono oggetto di registrazione con le modalità e gli standard di conferimento definiti al paragrafo 3 delle Linee Guida SNCC;
- devono recare il logo e la denominazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'ente titolato al rilascio e, ove previsto, dell'ente titolare delegato.

L'art 8 prevede, ai fini della portabilità delle competenze esercitate in alcuni contesti diversi dall'apprendimento formale, che **i servizi di individuazione delle competenze** per le rispettive tipologie di percorsi possano essere esercitati dai seguenti soggetti:

- a) i datori di lavoro titolari di contratti di apprendistato professionalizzante, in esito ai contratti di lavoro di propria titolarità;
- b) i soggetti proponenti tirocini diversi da quelli curriculari in esito a tirocini promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da propri enti vigilati o convenzionati;
- c) gli enti iscritti all'Albo degli enti di Servizio Civile Universale, in esito ai progetti di servizio civile universale di propria titolarità e in raccordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale;
- d) gli enti di Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in esito ai progetti di volontariato di propria titolarità, ivi compresi i percorsi di volontariato assimilati, ai sensi della normativa vigente, ai progetti utili alla collettività;
- e) i comuni o altre amministrazioni pubbliche in esito ai progetti utili alla collettività di rispettiva titolarità;
- f) le amministrazioni pubbliche in esito alle prestazioni di lavoro socialmente utile di rispettiva titolarità di direzione e coordinamento;
- g) i soggetti attuatori dei percorsi di formazione e di accompagnamento per l'imprenditorialità e l'autoimpiego promossi dal Ministero del Lavoro o da propri enti vigilati o convenzionati.

I sopraelencati soggetti titolari per i servizi di individuazione delle competenze devono garantire per i percorsi di propria competenza i seguenti requisiti minimi:

- a) interventi di prima informazione, individuale o collettiva, finalizzati a garantire pari opportunità e accessibilità ai beneficiari delle misure;
- b) la sottoscrizione, all'avvio del percorso, da parte del soggetto attuatore e del beneficiario della misura, di un progetto personalizzato o patto di servizio comunque denominato;
- c) l'affiancamento, da parte del soggetto attuatore, sin dalla fase iniziale per le opportune misure di informazione e orientamento e per tutta la durata del percorso, di una figura dedicata al tutoraggio comunque denominata;
- d) il rilascio finale di un documento di valore di parte prima, sottoscritto dal soggetto attuatore e dal beneficiario della misura, anche per presa visione e ricevuta, conforme al Documento di Trasparenza di cui all'allegato a) delle Linee Guida SNCC;
- e) il rilascio, la conservazione e registrazione delle attestazioni, a cura dei soggetti che le rilasciano, in conformità con gli standard di attestazione.

Gli enti titolati possono definire accordi di collaborazione con i Centri DU-NA per il supporto operativo nei servizi di individuazione delle competenze.

I datori di lavoro titolari di contratti di apprendistato e i soggetti proponenti tirocini diversi da quelli curricolari, ove possibile, possono altresì organizzare i rispettivi servizi di individuazione attraverso reti di imprese o avvalendosi degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o per il tramite dei fondi interprofessionali.

Il decreto prevede la realizzazione e l'aggiornamento periodico di un piano coordinato per l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione in materia di servizi di IVC a cura di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e INAPP.

La disposizione individua le unità di costo standard applicabili ai servizi di IVC nonché i seguenti standard di durata delle differenti tipologie di servizio:

- a) per i servizi di individuazione, fino ad un massimale di 5 ore di servizio individuale o di gruppo;
- b) per i servizi di validazione, fino ad un massimale di 10 ore di servizio individuale o di gruppo comprensive della durata del servizio di individuazione;
- c) per i servizi di certificazione, fino ad un massimale di 16 ore di servizio individuale o di gruppo comprensive della durata dei servizi di individuazione e di validazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore Centrale
Guido Lazzarelli



Roma, 18/10/2024
Prot. 0008249
Com. N. 11

Oggetto: FONDIR – Avviso straordinario 5/2024

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Fondir – Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario - ha approvato l'Avviso 5/2024 "Supporto al processo di Digitalizzazione, Innovazione, Stili di leadership inclusiva, Sostenibilità nel sistema produttivo", attraverso il quale saranno finanziati percorsi di formazione manageriale sui temi riguardanti l'innovazione, in particolare l'intelligenza artificiale ed emotiva, gli stili di leadership e la sostenibilità.

Di seguito si riportano gli elementi essenziali che caratterizzano l'Avviso straordinario, rinviando ad un'attenta lettura del testo, disponibile sul sito del Fondo: www.fondir.it.

I percorsi formativi finanziabili attraverso il presente Avviso, che si configurano come Piani individuali, sono esclusivamente quelli presenti, selezionati e scelti dalla Bacheca Fondir.

Tematiche finanziabili:

- competenze digitali e innovazione
- competenze tecnico professionali
- sviluppo delle abilità personali, anche attraverso la modalità del coaching e della formazione esperienziale

Queste aree possono riguardare trasversalmente gli argomenti dell'intelligenza artificiale ed emotiva, degli stili di leadership inclusiva e della sostenibilità.

Stanziamiento: € 601.673,00

Massimale per dirigente: € 4.000,00, cumulabile con i massimali previsti da altri Avvisi.

Per ogni Piano formativo il contributo concesso non dovrà superare l'importo di **€ 100.000,00**.

Le attività formative di ogni Piano dovranno concludersi **entro 9 mesi dalla data di inoltro on-line** del Piano, ad eccezione di **master e percorsi di alta formazione** che potranno concludersi **entro 12 mesi dall'inoltro on-line**.

Per i seminari/convegni/workshop le attività si dovranno svolgere entro i 2 mesi successivi al primo incontro formativo, per una durata complessiva massima di 5 giorni.

I Piani potranno essere presentati a partire **dal 21 ottobre 2024**. Sono previste quattro scadenze:

- **31 ottobre 2024**
- **20 novembre 2024**
- **19 dicembre 2024**
- **20 gennaio 2025**

Cordiali saluti

Il Direttore Centrale
Guido Lazarelli



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**DIREZIONE CENTRALE POLITICHE DEL LAVORO E
WELFARE**

Roma, 18/11/2024
Prot. 0009021
Com 12

Oggetto: Decreto ripartizione risorse per il potenziamento dei laboratori e dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy"

Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito il decreto ministeriale n.187 del 18 settembre 2024, con cui vengono ripartiti oltre 55 milioni di euro, a valere sulle risorse PNRR (Investimento 1.5 della Missione 4 componente 1), a favore di 19 Fondazioni ITS Academy di nuova costituzione che hanno avviato nel 2023 almeno un percorso formativo.

Più precisamente, 36,5 milioni di euro sono destinati al potenziamento dei laboratori, mentre i rimanenti 18,9 milioni sono dedicati al potenziamento dell'offerta formativa e all'aumento della partecipazione delle aziende ai processi formativi.

Per gli opportuni approfondimenti si rinvia ai documenti riportati in allegato.

Cordiali saluti

Il Direttore Centrale
Guido Lazzarelli



Roma, 27/11/2024

Prot. 0009149

Com. n. 13

Oggetto: Decreto Fondo Nuove Competenze "Competenze per le innovazioni"

Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto del 10 ottobre 2024, riportato in allegato, relativo alla terza edizione del Fondo Nuove Competenze, anche denominato **"Competenze per le innovazioni"**.

Finalità specifica di questa edizione del Fondo è accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi in questi ambiti.

Al fondo possono accedere **tutti i datori di lavoro privati**, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.

La nuova dotazione del Fondo ammonta al momento a 730 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Nazionale Giovani donne e lavoro, ripartite tra le tre tipologie di intervento previste dal Decreto e di seguito elencate:

- Sistemi formativi 25%
- Filiere formative 25%
- Singoli datori di lavoro 50%

Ciascun datore di lavoro potrà presentare una sola istanza di contributo, scegliendo fra le diverse linee di intervento.

Linee di intervento

Sistemi formativi: sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player, uno dei quali con funzione di capofila del raggruppamento. I lavoratori della Big Player capofila, che deve necessariamente avere i requisiti di grande impresa previsti dalla Direttiva (UE) 2023/2775, potranno rappresentare una quota massima del 60% dei beneficiari della formazione prevista dal progetto presentato. Ciascun raggruppamento potrà ricevere al massimo 12 milioni di euro di contributi.

Filiere formative: sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell'ambito di distretti

territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica. Il progetto formativo non deve coinvolgere grandi imprese, così come classificate in sede europea, e deve comunque prevedere una capofila. Il contributo massimo per ciascuna Filiera formativa può essere di 8 milioni di euro.

I raggruppamenti, tanto dei sistemi formativi quanto delle filiere formative non dovranno necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, di associazioni di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.

Singoli datori di lavoro: rispondenti ai requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili. L'importo massimo riconoscibile è pari a 2 milioni di euro per ciascun datore di lavoro.

Oneri finanziabili

Sarà **oggetto di finanziamento** parte del costo orario dei lavoratori coinvolti in percorsi formativi, in coerenza con le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritte da datori di lavoro e parti sindacali, secondo le seguenti modalità:

- gli oneri relativi ai contributi assistenziali e previdenziali, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo, saranno rimborsati al 100%;
- la retribuzione oraria, al netto di quanto specificato nel precedente alinea, sarà invece finanziata per un ammontare pari al
 - o 60% del totale se si tratta di interventi promossi da singoli datori di lavoro;
 - o 80% del totale nel caso di interventi attuati da sistemi formativi o da filiere formative;
 - o 100% del totale qualora gli interventi formativi riguardino disoccupati da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del decreto in commento e prima dell'avvio della formazione;
 - o 100% del totale se i beneficiari della formazione sono lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Anche in questo caso l'assunzione deve essere avvenuta in un momento successivo alla pubblicazione del decreto in oggetto e prima dell'inizio dell'intervento formativo. Le ore di formazione finanziabili non possono coincidere con quelle della formazione interna previste dal contratto di apprendistato;

In caso di accordi che prevedano la partecipazione al progetto formativo oltre a propri lavoratori anche di disoccupati pre-selezionati dall'azienda, dei quali almeno il 70% sia assunto entro la presentazione del saldo con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, il datore di lavoro riceverà un contributo pari ad euro 800 per ogni disoccupato assunto. Tale contributo sarà distribuito ad incremento della quota rimborsabile per gli altri lavoratori coinvolti nel progetto, fino ad un massimo del 100% del loro costo del lavoro.

I destinatari della formazione, siano essi già dipendenti o disoccupati pre-selezionati, dovranno essere individuati in fase di presentazione dell'istanza, potranno tuttavia essere effettuate variazioni dei destinatari in un momento successivo, prima dell'eventuale invio del progetto ai fondi interprofessionali.

Alle aziende operanti nei settori del turismo e dell'agricoltura, nel caso di accordi che prevedano la formazione di disoccupati da assumere con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni, sarà riconosciuto un bonus pari ad euro 300 per l'assunzione di ciascun disoccupato, purchè beneficiario di un percorso formativo di almeno 20 ore.

Accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro

Gli accordi devono essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda o, in mancanza di queste, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nel caso di aziende aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali le modalità per la stipula degli accordi dovranno essere quelle previste dal fondo di riferimento.

Tutti gli accordi dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art.88 comma 1 del DL 34/2020, istitutivo del Fondo Nuove Competenze e devono contenere i seguenti contenuti minimi:

- l'individuazione dei fabbisogni del datore di lavoro all'interno di processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, come successivamente meglio descritti, in termini di nuove o maggiori competenze e del relativo adeguamento necessario per qualificare o riqualificare il lavoratore;
- i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
- il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento;
- il numero delle ore di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
- l'eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti;
- eventuali ulteriori elementi indicati dal Ministero del Lavoro nel relativo Avviso pubblico.

Processi di innovazione e di investimento che caratterizzano il datore di lavoro ai fini dell'accesso al fondo

Come anticipato precedentemente, il decreto individua gli ambiti relativi ai fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto:

- a) sistemi tecnologici e digitali
- b) introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale
- c) sostenibilità ed impatto ambientale
- d) economia circolare
- e) transizione ecologica
- f) efficientamento energetico

g) welfare aziendale e benessere organizzativo

L'aggiornamento delle competenze negli ambiti sopra riportati potrà rientrare anche nei settori previsti dalla comunicazione della Commissione C/2024/3209 "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

Per la presentazione di istanza di accesso ai contributi sono considerati validi anche gli accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o i progetti a valere sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Le istanze devono essere presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che sottopone i progetti al parere delle Regioni o Province autonome in cui si trovano le sedi operative presso cui prestano servizio i lavoratori coinvolti nella formazione. Il parere deve essere espresso entro i successivi 10 giorni, decorsi i quali il parere si ritiene positivamente acquisito.

Progetti formativi

I progetti formativi per l'accrescimento delle competenze dovranno avere le caratteristiche seguenti:

- gli obiettivi di apprendimento, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, dovranno essere descritti e riferiti agli standard di qualificazione definiti all'art.3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2024;
- dovrà esserci evidenza della valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e di personalizzazione degli interventi individuali; al termine del percorso dovrà essere rilasciata una attestazione di trasparenza o di validazione dei risultati di apprendimento in conformità alle disposizioni vigenti in materia;
- i percorsi formativi dovranno avere una durata minima di 30 ore (20 per i disoccupati da assumere con contratto stagionale) fino ad un massimo di 150 ore, da svilupparsi nell'arco di 365 giorni dalla data di approvazione della domanda fino alla richiesta di saldo.

La formazione può essere erogata da un ente titolato ai sensi del decreto n.13 del 2013 o da un ente accreditato dalle Regioni o Province autonome a svolgere attività di formazione professionale e potrà iniziare solo dopo l'ammissione al contributo del FNC.

I **fondi interprofessionali** che intendono partecipare all'attuazione della nuova edizione del FNC devono darne comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In tal caso le aziende aderenti ai fondi che avranno dato disponibilità potranno chiedere a questi il finanziamento delle attività formative, anche attraverso voucher spendibili nell'ambito di apposite library.

Tra i fondi ed il Ministero si instaurerà un'attività di scambio delle informazioni sulle richieste presentate e sui lavoratori coinvolti nonché sugli esiti della formazione erogata e delle verifiche effettuate.

Le aziende iscritte ad un fondo paritetico interprofessionale sono obbligate ad indicare, al momento della presentazione della domanda, pena esclusione, il fondo di appartenenza

e a chiedere a questo il finanziamento della formazione, fatti salvi i casi specificati nel decreto, e precisamente:

- non adesione ad alcun fondo;
- mancata partecipazione al FNC da parte del fondo di cui si è aderenti;
- mancanza di risorse per il finanziamento della formazione da parte del fondo di riferimento.

Nei casi sopra elencati le attività formative delle aziende possono essere finanziate a valere su fondi di carattere regionale o nazionale.

L'attività di verifica è in capo ai fondi interprofessionali. Il Ministero del Lavoro potrà procedere a verifiche a campione con il supporto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. A tal fine i datori di lavoro non iscritti ad alcun fondo interprofessionale dovranno inviare, prima dell'inizio delle attività formative, il calendario del percorso ed il luogo di svolgimento.

Per la definizione di termini e modalità per la presentazione delle istanze il decreto rinvia all'Avviso che sarà a breve pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Cordiali saluti.

Il Direttore Centrale
Guido Lazzarelli



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare

Roma, 06/12/2024
Prot. 0009760
Com. n. 14

Oggetto: Avviso Fondo Nuove Competenze - Terza edizione

Facendo seguito alla nostra [comunicazione del 27 novembre u.s. prot. 9149/2024](#), avente ad oggetto **Decreto Fondo Nuove Competenze "Competenze per le innovazioni"**, si informa che sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato **l'Avviso attuativo del decreto ministeriale**, finalizzato alla definizione di termini e modalità per la presentazione delle istanze.

La dotazione prevista dall'Avviso è pari a **731 milioni di euro**, di cui:

- **730 milioni di euro** a valere sul Programma Nazionale Giovani Donne e Lavoro, così ripartiti tra Regioni e Province autonome:
 - € 225.943.198,04 alle Regioni più sviluppate (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Province autonome di Bolzano e Trento, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto);
 - € 39.928.825,74 alle Regioni in transizione (Abruzzo, Marche, Umbria);
 - € 464.127.976,21 alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Queste risorse sono destinate alle seguenti **tipologie di intervento**:

- il 25% a **Sistemi formativi**, cioè i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player;
 - il 25% a **Filiere formative**, cioè i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente in distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica;
 - il 50% a **Singoli datori di lavoro**.
- **1 milione di euro** riservato al finanziamento delle istanze nelle quali è prevista la formazione di disoccupati da assumere con contratto stagionale.

Le istanze di ammissione a contributo potranno essere presentate sul sistema informativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il portale MyANPAL, a partire dal **10 febbraio 2025 e fino al 10 aprile 2025**.

Per gli opportuni approfondimenti si rinvia ad un'attenta lettura del testo dell'Avviso, riportato in allegato, e dei relativi allegati, scaricabili nella sezione dedicata al Programma Nazionale Giovani Donne Lavoro del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si allega, altresì, ritenendo di fare cosa utile, la "Guida al Fondo Nuove Competenze" predisposta da Sviluppo Lavoro Italia.

Per eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dottoressa Germana Calviello (g.calviello@confcommercio.it)

Cordiali saluti.

Il Direttore Centrale
Guido Lazzarelli